

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 14.

Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 15.

Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 16.

Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 17.

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26 Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 ottobre 2002, n. 44.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2002 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 novembre 2002, n. 45.

Modifica del regolamento relativo alla pesca Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 novembre 2002, n. 46.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale
4 dicembre 2000, n. 48 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 novembre 2002, n. 47.

Modifiche al regolamento sui contributi per i fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2002, n. 48.

Modifiche al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 dicembre 2002, n. 49.

**Regolamento in materia di controllo e di rendicontazione di
fondi fuori bilancio** Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2002, n. 50.

**Programma d'esame per l'esame di fine apprendistato/lavo-
rante artigiano per la professione fumista** Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 dicembre 2002, n. 51.

**Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbane-
stica provinciale** Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 20.

**Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi
sociali** Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 21.

**Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità
relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della
giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello
statuto** Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2004, n. 14.

**Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno
1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-
2001)»** Pag. 21

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 giugno 2004, n. 33/R.

**Regolamento di attuazione dell'art. 3, della legge regionale 8
aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del
cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del
randagismo) relativo all'identificazione elettronica dei cani
iscritti all'anagrafe canina** Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 giugno 2004, n. 34/R.

**Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicem-
bre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della prote-
zione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finan-
ziari della Regione per attività di soccorso** Pag. 25

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2004, n. 3.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previ-
sione 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006. Legge finan-
ziaria 2004** Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 14.

Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, istituita ai sensi della legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis), di seguito denominata Fondazione.

Capo II

DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE

Art. 2.

Natura giuridica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione sostiene le attività della Fondazione, con sede presso il villaggio minerario di Cogne.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue scopi di lucro.

3. Per le finalità di sostegno di cui al comma 1, la Regione assicura, mediante comodato d'uso per la durata della Fondazione, gli immobili o le porzioni di immobili di proprietà regionale siti nell'area del villaggio minerario di Cogne, interessati dall'attività della Fondazione, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

Art. 3.

Scopi

1. La Fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, i seguenti scopi:

- a) promozione del turismo naturalistico;
- b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco nazionale Gran Paradiso;
- c) promozione, coordinamento e gestione di:
 - 1) giardini alpini e arboreti;
 - 2) musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi;
 - 3) ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato;
- d) informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico.

2. Al fine del raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, la Fondazione può svolgere o gestire attività commerciali, accoglienza e di ristorazione.

Art. 4.

Scopi

1. Aderiscono alla Fondazione, previa riconferma dell'adesione da parte dei rispettivi organi competenti:

- a) la Regione Valle d'Aosta;
- b) la comunità montana Grand Paradis;
- c) i comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve;
- d) il Parco nazionale Gran Paradiso;
- e) il Museo minerario regionale;
- f) l'Associazione professionale Guide del Parco nazionale Gran Paradiso.

2. Possono altresì aderire alla Fondazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

3. I requisiti di idoneità cui subordinare l'adesione sono stabiliti dallo statuto.

Art. 5.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici, o privati, ritenuti utili allo svolgimento dei compiti e al perseguimento degli scopi della Fondazione.

2. Il patrimonio può essere alimentato, oltre che con i proventi dell'attività della Fondazione, con elargizioni, donazioni, eredità, legati, mobiliari e immobiliari, di quanti, condividendo gli scopi e l'operato della Fondazione, abbiano la volontà di contribuire alla sua attività.

3. La Fondazione può stipulare contratti e convenzioni nonché compiere quanto necessario per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da un rappresentante per ogni singolo ente aderente alla Fondazione.

2. La rappresentanza della Regione spetta ad un consigliere regionale, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, designato dalla giunta regionale.

3. Il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione salvo che per gli atti espressamente riservati al direttore dallo statuto, e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

Il presidente della Fondazione, è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione approva lo statuto e il bilancio. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

5. Al consiglio di amministrazione spetta ogni altro compito attribuitogli dallo statuto, il quale ne disciplina altresì le modalità di funzionamento.

Art. 8.

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo, nominato dal consiglio di amministrazione, è composto:

- a) dal presidente della Fondazione;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
- c) da uno dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade nei confini del Parco nazionale Gran Paradiso a rotazione, o suo delegato;
- d) dal direttore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;
- e) da un rappresentante degli altri enti che abbiano aderito alla Fondazione, designato dai medesimi enti, o suo delegato.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo sono disciplinati dallo statuto.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione spetta ad un collegio, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni. Il presidente è scelto tra i membri effettivi.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.

Art. 10.

Direttore

1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone in possesso di idonei titoli e di comprovata esperienze professionali.

2. Il direttore:

- a) esegue le decisioni del comitato esecutivo;
- b) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e della gestione del personale della Fondazione;
- c) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti preordinati allo sviluppo dell'attività della Fondazione stessa.
- d) partecipa ai lavori degli organi della Fondazione, senza diritto di voto.

Art. 11.

Proventi

1. Alle spese necessarie al funzionamento della Fondazione si provvede con i contributi annui versati dagli enti aderenti, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione, nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati.

2. La concessione del contributo annuo da parte della giunta regionale è subordinata; compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione, entro il 30 settembre, del bilancio preventivo, relativo all'anno per il quale si richiede il contributo e di un dettagliato piano di attività redatto nel quadro di una più ampia programmazione triennale. Il contributo regionale è corrisposto fino ad un massimo del 70 per cento del bilancio preventivo. La giunta regionale può concedere un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 70 per cento; il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio al quale il contributo si riferisce.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 14 aprile 1998, n. 14;
- b) 16 novembre 1999, n. 34.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Il consiglio di amministrazione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all'adeguamento dello statuto e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Limitatamente all'anno 2004, il bilancio preventivo per il 2005 della Fondazione è presentato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 174.810 per l'anno 2004 e in euro annui 250.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39620 (Contributo per il funzionamento della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis) dello stesso obiettivo programmatico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 2004.

PERRIN

04R0522

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 15.

Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere e di valorizzare la produzione agroalimentare ed enogastronomica regionale e di garantire il livello qualitativo dell'offerta con particolare riguardo a tipicità, tradizione e cultura valdostana, la Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità, denominato Saveurs du Val d'Aoste, da assegnare a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

Art. 2.

Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità

1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, gli esercizi interessati debbono dimostrare il possesso di specifici requisiti, riferiti alla tipologia dei prodotti, alle caratteristiche delle strutture alla formazione del personale, che ne attestano la particolare qualificazione nella promozione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche regionali.

2. I soggetti interessati al rilascio del contrassegno di qualità ne fanno domanda alla struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla medesima struttura ed approvati dal dirigente ad essa preposto.

3. Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità è adottato dal dirigente della struttura competente, all'esito positivo dell'istruttoria tecnica condotta dal soggetto individuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Revoca del contrassegno di qualità

1. Con provvedimento del dirigente della struttura competente è disposta la revoca del contrassegno di qualità qualora sia accertato il venire meno di anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

2. Al fine di consentire alla struttura competente la verifica dell'eventuale assistenza delle condizioni di revoca, i soggetti interessati hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni, ogni intervenuta variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno di qualità.

Art. 4.

Utilizzo del contrassegno di qualità

1. Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarne il segno distintivo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali realizzate nei confronti della clientela, anche mediante l'impiego di appositi supporti forniti dalla struttura competente.

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di commercio e di produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, sono definiti:

a) i requisiti obbligatori per il rilascio del contrassegno di qualità di cui all'art. 2, comma 1;

b) il soggetto terzo, individuato tra quelli di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza tecnica ed economica alle imprese, e l'apposito schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'effettuazione dell'attività di accertamento, in sede di istruttoria e di controllo successivo, del possesso dei requisiti tecnici previsti per il rilascio del contrassegno di qualità;

c) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'art. 6;

d) le caratteristiche grafiche del segno distintivo del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti che debbono essere forniti dalla struttura competente;

e) le modalità di comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dalla legge regionale, del rilascio e della revoca del contrassegno di qualità;

f) ogni ulteriore aspetto concernente i procedimenti finalizzati al rilascio, al diniego o alla revoca del contrassegno di qualità e il concorso dei beneficiari alle spese a ciò necessarie.

2. La deliberazione della giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 6.

Controlli

1. La struttura competente, anche avvalendosi del soggetto individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), provvede all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, volti a verificare la permanenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del contrassegno di qualità e ciò anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla legge regionale.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque utilizzi, senza esservi stato autorizzato, il contrassegno di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 3.000.

2. L'omessa o la ritardata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 3, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 500.

3. Salva la revoca del contrassegno nei casi di cui all'art. 3, comma 1, la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno di qualità sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 750.

4. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 del la legge 25 giugno 1999, n. 205).

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio), per le finalità di cui all'art. 4 e 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi, per le finalità di cui agli articoli 2, comma 3, e 6).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere

sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 2004

PERRIN

04R0523

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 16.

Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento le parco naturale Mont Avic istituito, ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d'Aosta, con legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic»), parco classificato zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per la parte di territorio compresa nel comune di Champdepraz.

2. I confini del parco, indicati nella cartografia di cui alle tavole 1, 1A, 2 e 2A dell'allegato A, sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno, di apposite tabelle. Le tabelle sono ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne la visibilità e la leggibilità.

3. Ogni modificazione dei confini del parco è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, d'intesa con i comuni territorialmente interessati.

Art. 2.

Coordinamento dell'attività del parco

1. L'attività del parco si coordina con le iniziative regionali in materia di aree naturali protette, di conservazione e di valorizzazione dell'ambiente naturale in genere.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di salvaguardia cui è preordinato, il parco può avvalersi:

- a) della struttura regionale, competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente;
- b) del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
- c) del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, istituito ai sensi della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di scienze naturali);
- d) di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati;
- e) di associazioni senza finalità di lucro il cui scopo sia quello della promozione e della salvaguardia dell'ambiente naturale.

Capo II

ORGANI E FUNZIONI DEL PARCO

Art. 3.

Organi di gestione del parco

1. Alla gestione del parco è preordinato un apposito ente, che assume la denominazione di ente gestore del parco naturale Mont Avic, di seguito denominato ente gestore. L'ente gestore è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in comune di Champdepraz.

2. Sono organi dell'ente gestione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Attribuzioni e competenze del presidente dell'ente gestore

1. Il presidente dell'ente gestore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, ed è scelto fra persone in possesso di idonei meriti e titoli culturali e professionali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

3. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente gestore e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla, data di adozione.

4. Il presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
- e) un rappresentante del comune di Champdepraz e uno del comune di Champorcher;
- f) un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, rispettivamente del territorio dei comuni di Champdepraz e Champorcher, designato dall'assemblea degli stessi, all'uopo convocata dalla struttura competente;

g) il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

h) i comandanti delle stazioni forestali nelle cui giurisdizioni ricade il parco o loro delegati;

i) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

2. In caso di ampliamento dei confini del parco nel territorio di altri comuni, limitrofi a quelli di Champdepraz e di Champorcher, la composizione del consiglio di amministrazione si estende al rappresentante del comune interessato dall'ampliamento dei confini del parco, al rappresentante dei proprietari dei terreni ivi inclusi e al comandante della stazione forestale competente.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

4. I membri del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

5. Il consiglio di amministrazione elegge il segretario e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti dei comuni.

Art. 6.

Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'ente gestore, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.

2. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto;
- b) fissare il trattamento economico del presidente in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- c) determinare il gettone giornaliero di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione, ad esclusione dei dipendenti regionali, in misura non superiore alla diaria corrisposta ai consiglieri regionali;
- d) approvare il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento necessario al funzionamento degli organi e degli uffici, nonché alla gestione del personale, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
- e) deliberare la dotazione organica dell'ente gestore, su proposta del direttore;
- f) adottare il piano di gestione territoriale del parco e i programmi di valorizzazione, redatti sulla base di studi appositamente predisposti;
- g) approvare le proposte di convenzione ad eccezione di quelle che il regolamento interno affida al direttore;
- h) deliberare in merito all'esecuzione di opere, manutenzioni e ogni altra attività attinente, alle finalità del parco e suscettibile di diffonderne la conoscenza e di migliorarne la fruizione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia un interesse personale nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorché l'interesse riguardi il coniuge o il convivente, suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.

5. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate con i limiti previsti per i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente gestore spetta ad un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dalla giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Ai revisori dei conti è assegnato il compenso stabilito dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 8.

Direttore dell'ente gestore

1. Al posto di direttore si accede mediante concorso pubblico per esami. Al concorso possono accedere coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, muniti di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, in materie scientifiche attinenti alla tipologia dell'incarico.

2. Il direttore appartiene alla qualifica dirigenziale.

3. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'ente gestore.

4. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell'ente gestore ed in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della legge regionale n. 45/1995.

Art. 9.

Personale dell'ente gestore

1. Al personale dell'ente gestore si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il comparto unico regionale; i relativi contratti sono stipulati dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

2. La dotazione organica dell'ente gestore è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla giunta regionale. La dotazione organica dell'ente gestore non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al posto di direttore.

3. Il personale dell'ente gestore è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP).

Capo III

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DEL PARCO

Art. 10.

Piano di gestione territoriale del parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata al parco è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione territoriale, redatto in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

2. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, compatibilmente con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato e della normativa regionale vigente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il piano deve prevedere il divieto di attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in particolare:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salvo:

1) gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche;

2) l'esercizio regolamentato della pesca;

b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa regionale vigente per i proprietari e i conduttori dei fondi;

c) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;

e) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente;

f) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

g) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

h) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

i) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

4. All'interno del territorio del parco sono in ogni caso consentite le usuali operazioni agricole e forestali.

5. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, alla giunta regionale. La struttura regionale competente da comunicazione dell'avvenuta adozione del piano nel *Bollettino ufficiale* della Regione; nell'avviso di pubblicazione è altresì indicata la sede ove è possibile prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

6. La giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede all'eventuale correzione del piano e alla sua approvazione definitiva. Il piano è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Le indicazioni contenute nel piano approvato dalla giunta regionale ai sensi del comma 6 prevalgono e sostituiscono le eventuali difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

8. Al piano possono essere apportate modificazioni con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

Art. 11.

Parere

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo parere, adeguatamente motivato, dell'ente gestore.

2. Il parere è subordinato alla verifica della conformità dell'intervento o dell'opera alle disposizioni del piano di gestione ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato.

3. L'eventuale parere negativo è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente gestore, per la durata di sette giorni.

Art. 12.

Valorizzazione dell'ambiente naturale

1. La Regione, tramite le strutture competenti, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali correlati alle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato, previo accordo con l'ente gestore, promuove e coordina studi, rilevazioni e pubblicazioni diretti ad approfondire la conoscenza degli elementi che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.

2. L'ente gestore stimola e promuove la costituzione di strutture e di infrastrutture, nonché la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare l'ambiente naturale, ad attrarre ed interessare il pubblico dei visitatori, compatibili con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato.

3. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione possono riguardare i soli interventi di sentierazione e di sistemazione di infrastrutture da realizzare all'interno del territorio del parco.

Art. 13.

Indennizzi

1. Qualora, nel territorio del parco, si verificano riduzioni documentate dei redditi agro-silvo-pastorali riconducibili alla gestione del parco, l'ente gestore provvede al conseguente indennizzo, con onere a carico del proprio bilancio.

2. L'ente gestore provvede, altresì, all'indennizzo, dei danni provocati dalla fauna selvatica. L'ammontare dell'indennizzo non può comunque essere inferiore a quello stabilito dalla normativa regionale vigente al di fuori del parco.

Art. 14.

Sanzioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative previsti da leggi regionali per la violazione di divieti o di prescrizioni posti a tutela delle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato sono raddoppiati quando la violazione si verifichi nel territorio del parco.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non può in ogni caso superare il limite di cui all'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 15.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela del parco, compreso l'accertamento delle sanzioni di cui all'art. 14, compete, oltre che agli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai guardaparco posti alle dipendenze dell'ente gestore.

2. I guardaparco assicurano la più ampia collaborazione con le stazioni forestali la cui giurisdizione si estende entro i confini del parco.

Art. 16.

Fondi per il funzionamento

1. Alle spese necessarie al funzionamento del parco si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, con i contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati, nonché con eventuali proventi derivanti dall'attività svolta dall'ente gestore.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 19 ottobre 1989, n. 66;

b) 30 luglio 1991, n. 31;

c) 16 agosto 2001, n. 16.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera a) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla applicazione degli articoli 12, comma 3, e 16 della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 1.2.3. (Personale per interventi di settore) e 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 67360 (Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.08.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Disposizione transitoria

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza naturale e comunque fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 2004

PERRIN

04R0524

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 17.

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), al fine di promuovere e di valorizzare la viticoltura di montagna e di favorire con essa la presenza dell'uomo nel territorio, la

conservazione dell'ambiente, la tutela del paesaggio e il mantenimento di un tessuto sociale e culturale costituente presupposto per l'attivazione di processi di sviluppo rurale.

2. Per viticoltura di montagna si intende la viticoltura in forte pendenza, caratterizzata da condizioni orografiche difficili e inserita in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale.

Capo II

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 2.

Natura giuridica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione sostiene l'attività svolta dal CERVIM, con sede in Valle d'Aosta.

2. Il CERVIM ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue scopi di lucro. Il funzionamento del CERVIM è disciplinato dallo statuto, approvato dall'assemblea, in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Per le finalità di sostegno di cui al comma 1, la Regione assicura, mediante comodati d'uso, la disponibilità di locali e di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività del CERVIM.

Art. 3.

Scopi

1. Il CERVIM persegue i seguenti scopi:

a) salvaguardare, sostenere, valorizzare e promuovere la viticoltura di montagna o di forte pendenza e comunque localizzata in condizioni orografiche difficili;

b) proporsi come organismo di rappresentanza della viticoltura di cui alla lettera a) presso gli organi e le istituzioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;

c) promuovere iniziative tecniche e scientifiche, volte alla protezione dei territori di montagna, alla riduzione dei costi di produzione e di trasformazione delle uve;

d) gestire, mediante compartecipazioni con altri organismi pubblici o privati, iniziative promozionali anche di natura economico-commerciale, volte al perseguimento degli scopi associativi;

e) valorizzare la qualità dei vini sostenendo la ricerca, l'innovazione tecnologica e la divulgazione delle conoscenze acquisite;

f) organizzare concorsi enologici ed iniziative promozionali e culturali.

Art. 4.

So c i

1. Possono aderire al CERVIM, previa deliberazione dell'assemblea, gli enti, pubblici o privati; idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

2. I requisiti di idoneità cui subordinare l'adesione sono stabiliti dallo statuto.

Art. 5.

O r g a n i

1. Sono organi del CERVIM:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

A s s e m b l e a

1. L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti aderenti al CERVIM.

2. La rappresentanza della Regione spetta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato.

3. L'assemblea approva lo statuto e il bilancio. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

4. All'assemblea spetta ogni altro compito attribuitale dallo statuto, il quale ne disciplina altresì le modalità di funzionamento.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici componenti, nominati dall'assemblea.

2. Alla Regione spetta in ogni caso la nomina di tre dei componenti il consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, al quale compete la rappresentanza legale del CERVIM. Alle designazioni provvede la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione deleghi i propri compiti ad un comitato esecutivo, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione medesimo.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del CERVIM spetta ad un collegio, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, tra i componenti effettivi ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti effettivi e i componenti supplenti sono nominati dall'assemblea.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dall'assemblea nell'atto di nomina.

4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla giunta regionale la relazione allegata al rendiconto, illustrante l'attività svolta.

Art. 9.

Comitato tecnico-scientifico

1. Lo statuto prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti nel settore della viticoltura di montagna nominati dall'assemblea.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato tecnico-scientifico sono disciplinati dallo statuto.

Art. 10.

Direttore

1. Il direttore del CERVIM è nominato dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore:

- a) esegue le decisioni del consiglio di amministrazione;
- b) è responsabile della corretta esecuzione del programma di attività e della gestione del personale del CERVIM;
- c) partecipa ai lavori degli organi del CERVIM e del comitato tecnico-scientifico.

Art. 11.

Proventi

1. Alle spese necessarie al funzionamento del CERVIM si provvede con i contributi annui versati dai soci, il cui ammontare è determinato dall'assemblea, nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti, pubblici o privati.

2. La concessione del contributo annuo da parte della giunta regionale è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale il contributo è richiesto. La giunta regionale può concedere un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 50 per cento; il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio al quale il contributo si riferisce.

Art. 12.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'assemblea approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e nomina contestualmente, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, un commissario che provvede alla ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

2. Al commissario spettano i conipensi stabiliti nell'atto di nomina.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46;
- b) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 26;
- c) l'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. L'assemblea provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all'adeguamento dello statuto e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 120.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), e si provvede, per l'anno 2004, mediante riduzione di euro 120.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 43710 (Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/2006) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.07 (Interventi a favore dell'agricoltura colpita da avversità naturali) e, per gli anni 2005 e 2006, mediante utilizzo di annui euro 120.000 iscritti al capitolo 42440 (Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 agosto 2004

PERRIN

04R0525

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 ottobre 2002, n. 44.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2002.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3482 del 30 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle aziende sanitarie delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'art. 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) € 29,25 - giornaliera (vitto e alloggio), per un massimo di ventuno giorni di cura all'anno su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) € 13,89 - giornaliera (vitto) su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, dall'unità sanitaria locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: € 74,07 - annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 2,3% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della direzione generale della disciolta ONIG e al decreto del presidente della provincia n. 9 del 22 febbraio 2001.

2. Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 ottobre 2002

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002,
registro n. 1, foglio n. 32.*

04R0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 novembre 2002, n. 45.

Modifica del regolamento relativo alla pesca.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 3 dicembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3863 del 28 ottobre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, è inserito il seguente periodo: «Nei bacini artificiali con un estensione superiore a 160 ettari tuttavia l'efficiente sorveglianza è garantita da due guardie giurate incaricate.».

Art. 2.

1. All'art. 12 del decreto del presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. Per motivi gestionali ed esclusivamente per le specie non salmnicole l'ufficio può autorizzare la pesca notturna durante il periodo di pesca delle relative specie, specificando le modalità del suo esercizio.».

Art. 3.

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di laghi ciprinicoli per ogni ettaro d'acqua da pesca possono essere rilasciati fino a dieci permessi annuali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 novembre 2002

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2002,
registro n. 1, foglio n. 33.*

04R0545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 novembre 2002, n. 46.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3387 del 23 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, è così sostituito:

«6. L'ufficio competente, al fine di verificare il requisito di cui all'art. 1 comma 10 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2000, n. 5/L, e successive modifiche, predispone idonei controlli, anche sulla dimora abituale effettiva dell'altro genitore, avvalendosi della collaborazione dei comuni.».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, dopo le parole «prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo» sono inserite le parole «con una tolleranza di dieci giorni.».

2. Al comma 5 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, le parole «dalla data dell'opzione» sono sostituite dalle parole «dal 1° novembre di ogni anno.».

3. Al comma 8 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, le parole «entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione» sono sostituite dalle parole «entro il termine di due mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo.».

Art. 3.

1. Il comma 1, lettera c) dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, è così sostituito:

«c) in cui il titolare dell'azienda agricola e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo non superiore a € 15.500, escluso il reddito prodotto dall'azienda stessa nonché le pensioni da coltivatore diretto.».

2. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48 è così sostituito:

«4. In caso di decesso del titolare dell'azienda agricola dopo la presentazione della domanda, i richiedenti devono dimostrare di esserne i successori per ottenere il contributo.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48 è inserito il seguente comma:

«5. In caso di decesso del titolare dell'azienda agricola prima della presentazione della domanda, la domanda per ottenere il contributo deve essere presentata nei termini di legge dal nuovo titolare subentrante. Per gli anni successivi, la domanda viene accolta se la documentazione attestante l'avvenuto versamento risulta intestata al nuovo titolare.».

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento non si applicano alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48 trovano applicazione con decorrenza dal 19 marzo 1997 (data di entrata in vigore del decreto del presidente della provincia 6 febbraio 1997, n. 2), previa domanda di riesame delle richieste respinte per mancanza dei sufficienti punti di svantaggio, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 novembre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002,
registro n. 1, foglio n. 36.

04R0546

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 novembre 2002, n. 47.

Modifiche al regolamento sui contributi per i fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3891 del 28 ottobre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

«(1) Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:

a) i costi fissi di retribuzione, derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:

- 1) in congedo di maternità o paternità;
- 2) in congedo parentale;
- 3) in aspettativa per personale con prole;
- 4) in permesso per motivi educativi.

b) i costi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, limitatamente agli enti ed istituzioni pubbliche assistenziali.».

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

«(1) Ogni anno, entro il 31 marzo, gli enti interessati presentano domanda di contributo alla ripartizione servizio sociale;

(2) La domanda è corredata dei seguenti documenti:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento del fondo;
- c) la previsione delle spese;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la relazione finale sull'attività svolta nell'anno precedente;
- f) il rendiconto consuntivo delle spese dell'anno precedente.

(3) La giunta provinciale eroga un contributo del 75 per cento sulle spese ammesse. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.».

(4) L'erogazione del contributo avviene in due rate.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto della provincia.

Bolzano, 19 novembre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2002,
registro n. 1, foglio n. 34.

04R0547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2002, n. 48.

Modifiche al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4101 del 11 novembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Formula di calcolo del costo di costruzione

1. L'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 2 giugno 2000, n. 26, recante il regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, è sostituito come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 novembre 2002

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2002,
registro n. 1, foglio n. 35.*

(Omissis).

04R0548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 dicembre 2002, n. 49.

Regolamento in materia di controllo e di rendicontazione di fondi fuori bilancio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 2003)

(Omissis).

04R0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2002, n. 50.

Programma d'esame per l'esame di fine apprendistato/lavorante artigiano per la professione fumista.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4395 del 25 novembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

Programma d'esame per l'esame di fine apprendistato/lavorante artigiano

Il programma d'esame per l'esame di fine fine apprendistato/lavorante artigiano per la professione fumista, allegato a questo decreto e che forma parte integrante dello stesso è emanato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 dicembre 2002

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2003,
registro n. 1, foglio n. 3).*

(Omissis).

04R0550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 dicembre 2002, n. 51.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3558 del 30 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

L'art. 1, punto 1.2. del decreto del presidente della provincia del 22 agosto 2002, n. 31, è così sostituito: «Monguelfo (solo Tesido)» viene stralciato.

L'art. 1, punto 1.4. del decreto del presidente della provincia del 22 agosto 2002, n. 31, è così sostituito: dopo «Monguelfo» viene stralciato ad eccezione di Tesido»).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 dicembre 2002

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 2).

04R0551

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 20.

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

(Pubblicato nel suppl. straord. n. 15 al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 30 del 28 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compensazioni nel settore della formazione professionale

1. In deroga al comma 194 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attività finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, già consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati.

Art. 2.

Disciplina per l'accertamento di professionalità

1. Ai fini dell'accertamento della professionalità per coloro che hanno frequentato corsi di formazione professionale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le disposizioni statali in vigore al momento dell'iscrizione ai predetti corsi.

Art. 3.

Contributi per spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo. Modifiche dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1998

1. Al comma 47 dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «non superiore a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 37.000 euro»;
- b) le parole: «nella misura massima di 520 euro sono soppresse».

2. Al comma 48 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1998, sono aggiunte, in fine, le parole: «con decreto del Presidente della Regione si provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla revisione del limite di reddito e della riduzione per i figli a carico sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005.

Art. 4.

Organismo regionale per la tutela della lingua friulana. Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2001

1. I commi 66 e 67 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:

«66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere, la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

67. L'ordinamento dell'organismo di cui al comma 66 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) recepimento espresso tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 66;

b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate la Regione, le province e i comuni dei territori interessati e le principali istituzioni scientifiche e culturali che operano nel Friuli-Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana;

c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente.».

Art. 5.

Enti riconosciuti per l'attività di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana. Determinazione dell'importo dell'assegnazione spettante per l'anno 2004.

1. Ai fini della ripartizione dello stanziamento autorizzato a valere sul capitolo di spesa 5547 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004 dalla tabella E, relativa all'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), a favore degli enti che svolgono attività al livello regionale per la conservazione, valorizzazione e diffusione della lingua e cultura friulana, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 80, della legge regionale n. 1/2003, l'importo da assegnare a ciascun ente è fissato in misura pari al 95 per cento di quello previsto per l'anno 2003 dall'art. 6, comma 81, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003).

2. La quota dello stanziamento indicato al comma 1, che eccede la somma delle assegnazioni previste a favore degli enti ivi individuati, può essere destinata a favore di ulteriori organismi operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 15/1996, espressamente indicati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.

Art. 6.

Gestione e manutenzione del compendio di Villa Manin di Passariano e del suo parco. Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (istituzione dell'azienda speciale Villa Manin), è abrogato.

2. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di vigilanza, custodia e manutenzione del compendio di Villa Manin di Passariano, l'azienda speciale Villa Manin stipula apposita convenzione con il comune di Codroipo, assicurando che sia previsto in tale ambito il ricorso all'impiego del personale che ha svolto mansioni analoghe presso la Villa per almeno due anni nell'ultimo triennio.

Art. 7.

Emolumenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Villa Manin. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e l'emolumento viene fissato alla nomina dalla giunta regionale.»

Art. 8.

Contributi nel settore delle attività culturali. Norma di interpretazione autentica

1. In via di interpretazione autentica, il beneficiario del contributo di cui al comma 75 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004 è da intendersi l'associazione «Corale Vincenzo Ruffo» e non l'associazione musicale Vincenzo Ruffo, come erroneamente riportato nella disposizione in vigore.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, riferito all'unità previsionale di base 9.6.300.1.295 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola: «Associazione» è inserita la parola: «Corale».

Art. 9.

Finanziamenti a istituzioni culturali del settore cinematografico e audiovisivo. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 108 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004, dopo le parole: «degli stabili predetti» sono aggiunte le seguenti: «e dei relativi impianti tecnologici e attrezzature tecniche».

Art. 10.

Contributi per la promozione del Festival della Gioventù Olimpica europea. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004

1. I commi 126, 127 e 128 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004 sono sostituiti dai seguenti:

«126. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato esecutivo del Festival della Gioventù olimpica europea, che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, e a soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, contributi da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive di iniziative promozionali finalizzate alla promozione diretta del festival.

127. Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 126 si può provvedere in via anticipata, sulla base della presentazione dei programmi delle attività ivi indicate, recanti l'illustrazione delle specifiche iniziative e manifestazioni che si prevede di realizzare e del corrispondente preventivo analitico delle spese da sostenere.

128. Il comitato esecutivo del festival di cui al comma 126 è tenuto a presentare all'amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione del festival. Gli eventuali beneficiari diversi dal comitato esecutivo sono tenuti a presentare all'amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla data della manifestazione.»

2. L'onere di cui al comma 126 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dal comma 1, continua a fare carico all'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Contributi a favore del comitato esecutivo del Festival della Gioventù olimpica europea e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per l'organizzazione e realizzazione di un programma di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali del festival».

Art. 11.

Modifica di termini per la presentazione di domande di contributo nel settore delle attività sportive e ricreative

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8/2003, le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio».

Art. 12.

Commissari straordinari delle aziende sanitarie regionali

1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'amministrazione regionale e i direttori generali delle aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999, ovvero per qualsivoglia altro motivo, il Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione.

Art. 13.

Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali

1. È istituita, presso la direzione centrale della salute e della protezione sociale, la conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'agenzia regionale della sanità. La conferenza è coordinata dal direttore del Servizio per l'economia sanitaria e ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La conferenza si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del coordinatore, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. Con cadenza semestrale, la conferenza inoltra alla Regione e all'agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.

Art. 14.

Disposizioni in materia di servizio farmaceutico

1. L'art. 5 della legge regionale n. 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Funzioni delle aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici*). — 1. Le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

e) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, e dell'art. 10 della medesima legge n. 475/1968, sono trasferite:

1) all'azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», per il territorio della provincia di Trieste;

2) all'azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», per il territorio della provincia di Gorizia;

3) all'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», per il territorio della provincia di Udine;

4) all'azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», per il territorio della provincia di Pordenone.»

2. L'art. 6 della legge regionale n. 43/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Procedimento per la revisione della pianta organica delle farmacie*). — 1. Le aziende per i servizi sanitari adottano i provvedimenti indicati all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), sentiti i comuni e gli ordini provinciali dei farmacisti. Per il territorio della provincia di Udine viene acquisito, altresì, il parere delle aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», per i comuni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.

2. Entro il termine fissato dalle aziende per i servizi sanitari titolari della funzione i comuni adottano le relative deliberazioni e le trasmettono, senza indugio, agli ordini dei farmacisti nonché:

a) all'azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», per il territorio della provincia di Trieste;

b) all'azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», per il territorio della provincia di Gorizia;

c) alle aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», per il territorio della provincia di Udine;

d) all'azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale», per il territorio della provincia di Pordenone.

3. Le aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui al comma 2, trasmettono tali provvedimenti all'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», unitamente al parere di propria competenza. Entro lo stesso termine gli ordini dei farmacisti trasmettono alle competenti aziende per i servizi sanitari titolari della funzione il parere di cui al comma 1.

4. Trascorsi inutilmente i termini indicati ai commi 2 e 3 le proposte ed i pareri ivi indicati si hanno per resi.»

3. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 43/1981 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali. Composizione delle commissioni giudicatrici*). —

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalle aziende per i servizi sanitari per l'intero territorio provinciale. L'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» provvede per l'intero territorio della provincia di Udine.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalle aziende per i servizi sanitari nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente, intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle aziende per i servizi sanitari medesime.

3. Le aziende per i servizi sanitari provvedono a tutti gli altri adempimenti necessari per l'espletamento dei concorsi, approvano le graduatorie e provvedono all'assegnazione delle sedi dandone comunicazione ai comuni interessati.»

4. Dopo l'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia*). — 1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'art. 11 della legge n. 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:

a) di salute;

b) di studio;

c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);

d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'azienda per i servizi sanitari.»

5. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 59/1981 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Cartello indicatore*). — 1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno fatto obbligo a tutte le farmacie:

a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;

b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.»

Art. 15.

Progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

1. L'imposta sul valore aggiunto, inserita nel quadro economico di progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di soggetti privati senza finalità di lucro, è ammissibile a finanziamento se costituisce un onere per gli enti beneficiari di contributi regionali.

Art. 16.

Sovvenzioni alle associazioni di donatori di organi. Modifica della legge regionale n. 27/1995

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.»

Art. 17.

Pubblicità sanitaria

1. Le funzioni di cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), come modificato dall'art. 3 della legge n. 42/1999, sono trasferite ai direttori generali delle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

Art. 18.

Centro servizi condivisi

1. Ai fini della razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria è costituito, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, un consorzio obbligatorio comprendente le aziende sanitarie regionali, denominato «Centro servizi condivisi». Con il medesimo decreto è approvato lo statuto del consorzio che ne stabilisce la sede, l'organizzazione e la durata.

2. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, che elegge, al suo interno, il presidente;

b) l'amministratore unico, nominato dalla giunta regionale, d'intesa con l'assemblea;

c) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, composto da tre componenti, di cui uno designato dalla giunta regionale.

3. L'amministratore unico del consorzio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e viene prescelto tra i soggetti inseriti nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale approvato dalla giunta regionale. A esso viene corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il direttore generale dell'agenzia regionale della sanità.

4. Il consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e la sua attività è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende sanitarie regionali. Al consorzio è affidata la gestione delle attività tecnico-amministrative individuate dalla giunta regionale, nonché di ulteriori attività eventualmente attribuite dalle aziende consorziate.

5. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali e il Policlinico universitario, compatibilmente con le norme a essi applicabili, possono aderire al consorzio. In tal caso l'assemblea è integrata dai rappresentanti legali di tali enti.

6. Il consorzio si avvale di personale proprio, nonché di personale comandato, ovvero messo a disposizione dalle aziende sanitarie regionali. Il contingente di personale, per ciascuna categoria, necessario per l'avvio delle attività del consorzio, è fissato dalla giunta regionale nello statuto. Eventuali variazioni connesse con le attività affidate al consorzio sono approvate con apposita deliberazione della giunta regionale.

7. I costi derivanti dal funzionamento e dall'attività del consorzio sono finanziati dagli enti consorziati nella misura definita annualmente dall'assemblea in base ai criteri definiti dallo statuto e, fatta eccezione per il primo anno di attività, con corrispondente riduzione dei costi di ciascuno degli enti medesimi. Se la Regione attribuisce al consorzio ulteriori attività, provvede a fornire le relative risorse.

Art. 19.

Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle aziende sanitarie regionali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali comunicano all'agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate nella programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2002 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali e che, non essendo state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale; contestualmente sono comunicate le opere cui si intende destinare i finanziamenti predetti, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato.

2. L'agenzia regionale della sanità trasmette alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dalle aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

3. La giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.

4. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 3, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale - Servizio per l'economia sanitaria:

a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 1;

b) i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, compatibilmente con la specifica normativa nazionale di riferimento e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate, e all'Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti» di Trieste, relativamente alla gestione liquidatoria della soppressa Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.

Art. 20.

Disposizioni in materia di asili nido privati

1. In attesa dell'emanazione di una normativa organica in tema di servizi educativi per la prima infanzia, il funzionamento del servizio di asili nido gestiti da soggetti privati è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura.

2. I requisiti e le modalità per l'autorizzazione sono fissati con apposito regolamento regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti privati gestori di asili nido in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a erogare il servizio fino alle verifiche finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal predetto regolamento.

Art. 21.

Interventi regionali per la prevenzione della pedofilia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti gestori del servizio sociale dei comuni per l'attuazione di progetti che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti congiuntamente con le aziende per i servizi sanitari, i servizi educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore con comprovata esperienza in materia. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui al comma 1 sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.923, con la denominazione «Interventi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della pedofilia», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.2 - rubrica n. 310 - spese correnti - con riferimento al capitolo 8019 (1.2.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione «Interventi per la prevenzione della pedofilia».

4. All'onere complessivo di 600.000 euro, di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento all'apposito fondo globale, iscritto sul capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 20 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 22.

Finanziamento straordinario all'Associazione «ICTUS». Modifica dei termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. Al comma 15 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Art. 23.

Modifiche della legge regionale n. 17/2003

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche), è sostituita dalla seguente:

«*f*) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2003 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta».

Art. 24.

Utilizzazione di personale degli enti del servizio sanitario regionale

1. La direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del servizio sanitario regionale, ancorché assunto con contratto di diritto privato.

2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e nei limiti della dotazione organica della predetta direzione, ferma restando la corresponsione del trattamento, economico globale già in godimento, qualora più favorevole, che continua a essere corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, che provvede altresì a curare gli adempimenti di natura previdenziale e fiscale. I conseguenti oneri sono rimborsati dalla Regione.

3. Il periodo di servizio svolto presso l'amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.

4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Art. 25.

*Costituzione delle aziende sanitarie regionali.
Norma di interpretazione autentica*

1. In via di interpretazione autentica del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), l'amministrazione regionale, sussistendo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente, può costituire nuove aziende ospedaliere, ivi comprese le aziende ospedaliero-universitarie, per l'attuazione delle finalità individuate dagli strumenti di pianificazione sanitaria.

Art. 26.

Modifiche della legge regionale n. 24/1987

1. L'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24 (Disciplina dei compensi ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle unità sanitarie locali), è abrogato.

2. L'art. 2 della legge regionale n. 24/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La misura del compenso lordo da corrispondere al presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le aziende sanitarie regionali del Friuli-Venezia Giulia, è stabilita come segue:

- a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;
- b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);
- c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);
- d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l'importo integrativo è di 155 euro.

3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.

6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.».

3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1987, le parole: «art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 2».

4. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1987, le parole: «Unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Aziende sanitarie regionali».

5. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 24/1987 è inserito il seguente: «Art. 4-*bis*. — 1. All'eventuale aggiornamento degli importi indicati nell'art. 2 si provvede, periodicamente, con delibera di giunta regionale.».

Art. 27.

Autorizzazione alla permuta o alienazione dell'immobile «Villa Ostende»

1. L'amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a permutare o alienare, mediante procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato «Villa Ostende» sito a Grado, realizzato con contributi regionali, con altro immobile maggiormente idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore delle persone disabili.

2. Il direttore centrale della direzione centrale della salute e della protezione sociale dispone con proprio decreto la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, sull'immobile denominato «Villa Ostende» e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sul nuovo immobile, che non può essere alienato fino alla scadenza dell'ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (legge finanziaria 1993).

3. Nel caso di alienazione dell'immobile «Villa Ostende», l'amministrazione provinciale di Udine deve utilizzare la somma ricavata solo per la realizzazione di strutture da destinare ad attività assistenziali a favore delle persone disabili.

Art. 28.

Modifica della legge regionale n. 43/1981

1. L'art. 43 della legge regionale n. 43/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Compensi*). — 1. Ai componenti le commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'art. 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

2. A ciascuno dei componenti le commissioni mediche operanti presso le aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:

a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);

b) legge 27 maggio 1970, n. 382, (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);

c) decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);

d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);

e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

g) legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.

4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.

5. Ai segretari delle commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 luglio 2004

ILLY

04R0504

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 21.

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 16 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti)

HA APPROVATO

(Nessuna richiesta di referendum è stata presentata)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale approvata ai sensi con le modalità previste dall'art. 12, quarto comma dello statuto speciale:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della giunta regionale.

Art. 2.

Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprende anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

- i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;
- l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;
- n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Art. 3.

Rimozione delle cause di ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g) ed h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) ed h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno sei mesi prima del termine fissato per la presentazione delle candidature.

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 4.

Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'art. 15 dello statuto, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i Ministri, i Viceministri ed i Sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di province, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di comuni compresi nel territorio della regione;

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati, in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'art. 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

Art. 5.

Esclusione di cause di incompatibilità

1. Sono escluse dai divieti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

Art. 6.

Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

Art. 7.

Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'art. 8.

Art. 8.

Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità

gibilità a carico di un consigliere regionale, il consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'art. 7, comma 3.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Membri della giunta regionale

1. La presente legge si applica anche ai membri della giunta regionale che non facciano parte del consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'art. 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

Art. 10

Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 luglio 2004

ILLY

04R0507

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2004, n. 14.

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 79 del 10 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rideterminazione dei termini

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è rideterminata sino al 31 gennaio 2005.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 6 agosto 2004

GALAN

04R0513

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2004, n. 33/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 3, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 9 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge concernente la identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina, come modificato dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo»), che, al comma 3, prevede che le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina siano determinate con regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui al citato art. 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo);

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E STRUMENTAZIONE

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. In attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), modificata dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 e dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le procedure dell'anagrafe canina, le modalità di costituzione della banca dati, nonché le caratteristiche e le modalità di acquisto dei trasponditori che ne costituiscono il supporto, compresi i programmi informatici necessari al funzionamento del sistema.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per trasponditore, il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera b), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali, ai sensi dell'art. 4;

b) per lettore, una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponditore;

c) per responsabile, il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo, del cane;

d) per codice identificativo, il codice numerico relativo a ciascun trasponditore che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;

e) per carattere non temporaneo, la qualità di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.

Art. 2.

Acquisto e destinazione della strumentazione

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende U.S.L.), entro centotanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvedono all'acquisto dei trasponditori e dei lettori, nonché del relativo software di lettura e gestione, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente regolamento. Il fornitore predispose l'elenco dei trasponditori forniti a ciascuna azienda U.S.L.

2. Sono dotati di un lettore:

a) ciascun corpo di polizia provinciale;

b) ciascun corpo e servizio di polizia municipale;

c) ciascuna zona in cui si articolano le aziende U.S.L. ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 14;

d) ogni veterinario libero professionista operante ai sensi dell'art. 9;

e) ciascun canile rifugio operante ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43.

3. Ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui al comma 2, lettere a) e b), il lettore è assegnato in comodato.

4. I veterinari libero professionisti ed i canili rifugio, quando gestiti da privati, provvedono autonomamente all'acquisto del lettore, sostenendone il costo di libero mercato; i trasponditori sono loro ceduti a prezzo di costo dalle aziende U.S.L.

Capo II

BANCA DATI

Art. 3.

Banca dati regionale

1. La banca dati regionale è costituita da un cerneso di informazioni che consente di ricondurre il seale emesso dal trasponditore all'azienda U.S.L. competente per territorio ai sensi del comma 2, lettera b) e da ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione dello sviluppo del relativo sistema informativo.

2. Nella banca dati regionale sono indicati:

a) il codice identificativo di ogni trasponditore;

b) l'azienda U.S.L. competente per territorio in relazione alla residenza anagrafica del responsabile del cane identificato, tenuto conto di ogni variazione di competenza territoriale di azienda U.S.L. eventualmente determinata dal trasferimento della residenza anagrafica del responsabile oppure dal trasferimento del cane ad altro responsabile.

3. La banca dati regionale si avvale di un server dislocato presso l'amministrazione regionale ed è accessibile per l'effettuazione delle previste operatività esclusiva ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

4. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire di procedere in automatico alla estrazione dei dati di cui al comma 2, nonché, in caso di mutamento di azienda U.S.L., di conoscere l'azienda che ha comunicato la variazione.

5. Le aziende U.S.L. trasmettono in via informatica alla banca dati regionale le variazioni di cui al comma 2 con periodicità mensile.

6. Sono disponibili sui siti internet della Regione e di ogni azienda U.S.L. esclusivamente le informazioni di cui al comma 2.

Art. 4.

Articolazioni locali della banca dati regionale

1. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, ciascuna riferita ad una azienda U.S.L. e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.

2. I dati di cui al precedente comma 1 consentono l'individuazione del responsabile di un cane, qualora detto responsabile sia residente nel territorio di competenza dell'azienda U.S.L. presso cui l'articolazione locale è costituita. Tali dati sono:

a) codice identificativo del trasponditore;

b) cognome e nome del responsabile;

c) luogo e data di nascita del responsabile;

d) residenza del responsabile;

e) utenza telefonica di residenza del responsabile;

f) utenza di telefonia mobile del responsabile;

g) razza del cane;

h) sesso del cane;

i) data o periodo di nascita del cane;

l) mantello del cane;

m) taglia del cane;

n) nome del cane;

o) veterinario operatore;

p) data iscrizione;

q) data identificazione;

r) segni particolari;

s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d, ulteriori contrassegni identificativi del cane).

3. Per ogni articolazione locale della banca dati regionale, nell'ambito del dipartimento della prevenzione di ogni singola azienda U.S.L. è individuato un soggetto responsabile delle procedure.

Capo III

PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA

Art. 5.

Obbligo di iscrizione e identificazione

1. Il responsabile di un cane di età inferiore a sessanta giorni ne effettua, entro tale termine, l'iscrizione presso l'articolazione locale della banca dati regionale individuata in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all'identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall'iscrizione.

2. Fermo restando il disposto del comma 1 e salvo il caso di ritrovamento di cui al successivo comma 3, chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento; in tal caso, all'eventuale iscrizione ed identificazione provvede il competente canile municipale.

4. Il responsabile può ritardare l'identificazione fino agli otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengano ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi.

5. Ai fini del comma 4, ai cani appartenenti ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi, sono equiparati gli esemplari meticci che all'età di sessanta giorni sono di peso inferiore a cinquecento grammi.

6. Salvo il disposto del comma 1 i costi di iscrizione di identificazione, compreso il prezzo del trasponditore, sono a carico del responsabile.

7. L'obbligo di iscrizione per i cani provenienti da altre regioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 43/1995 si intende riferito ai responsabili che acquistano la residenza nel territorio regionale o che vi dimorano continuativamente per un periodo non a carattere temporaneo.

Art. 6.

Iscrizione

1. L'iscrizione avviene mediante l'inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta dal responsabile.

2. Ai fini dell'iscrizione il responsabile sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati di cui all'art. 4, comma 2, ai quali può essere unita una fotografia dell'animale che rimane allegata alla copia conservata dalla azienda U.S.L.

3. Il modello di scheda di cui al comma 2 è adottato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 7.

Identificazione

1. Successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il medico veterinario impianta al cane un trasponditore nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

2. L'impianto del trasponditore è effettuato con modalità che eviti inutili sofferenze o danni all'animale.

3. Dopo l'impianto, il funzionamento del trasponditore è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui all'art. 6, comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, è vietato l'utilizzo di trasponditori diversi da quelli di cui all'allegato A del presente regolamento.

5. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciato al responsabile.

Art. 8.

Adempimenti del responsabile

1. In caso di trasferimento di residenza anagrafica che non comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda U.S.L., il responsabile provvede a darne comunicazione all'azienda U.S.L. competente per l'aggiornamento dei dati anagrafici.

2. Qualora il trasferimento della residenza anagrafica comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda U.S.L., il responsabile trasmette alla azienda U.S.L. di ultima residenza copia della scheda di cui all'art. 6, comma 2, completa di codice identificativo, indicano la nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda U.S.L. di ultima residenza comunica il trasferimento alla azienda U.S.L. divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella propria articolazione locale della banca dati regionale.

3. In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo che non comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda U.S.L., il cedente effettua la relativa comunicazione alla azienda U.S.L. di propria residenza indicando le generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici.

4. Qualora il trasferimento di cui al comma 3 comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda U.S.L. nell'ambito del territorio regionale, l'azienda U.S.L. di residenza del cedente trasmette la comunicazione di cessione alla azienda U.S.L. di residenza del nuovo responsabile, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella propria articolazione locale della banca dati regionale.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il cedente consegna al nuovo responsabile il proprio esemplare della scheda anagrafica. La variazione di responsabile non ha effetto se non dalla ratifica dell'avvenuto aggiornamento di cui al comma 3 o dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 4 da parte del nuovo responsabile, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.

6. Qualora il trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo comporti il cambiamento di competenza di azienda U.S.L. al di fuori del territorio regionale, la variazione di responsabile ha effetto dal momento della comunicazione di cessione ad opera del cedente all'azienda U.S.L. di residenza.

7. In caso di decesso o scomparsa dell'animale, il responsabile effettua la relativa comunicazione alla azienda U.S.L. indicandone le cause.

8. Nei casi di soppressione dell'animale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 43/1995, alla comunicazione di cui al comma 4 è allegata copia del certificato veterinario sulle cause di morte.

Art. 9.

Iscrizione e identificazione ad opera di medici veterinari libero professionisti

1. Nell'osservanza delle modalità previste dal presente regolamento, le operazioni inerenti la raccolta delle schede di cui all'art. 6, comma 2, nonché la successiva identificazione sono effettuate anche da medici veterinari libero professionisti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende U.S.L. cedono a prezzo di costo i trasponditori ai medici veterinari libero professionisti esercenti abitualmente la professione nel territorio di propria competenza, provvedendo ad aggiornare la banca dati di cui all'art. 4 con i dati dei professionisti a cui sono stati ceduti i trasponditori.

3. Contestualmente alla cessione dei trasponditori, ai medici veterinari sono consegnate un numero doppio di schede anagrafiche di cui all'art. 6, comma 2.

4. Il medico veterinario, entro cinque giorni della compilazione della scheda anagrafica di cui all'art. 6, comma 2, ne trasmette un esemplare, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, alla azienda U.S.L. che ha fornito il trasponditore ai fini dell'iscrizione del cane nella relativa articolazione locale della banca dati regionale. L'omessa trasmissione è punita a norma dell'art. 11 del presente regolamento.

5. Nel caso in cui il responsabile abbia la residenza anagrafica in un ambito territoriale non di competenza della azienda U.S.L. di cui al comma 4, quest'ultima tramette alla azienda U.S.L. competente la documentazione ricevuta.

6. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile.

Capo IV

VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI. NORMA TRANSITORIA

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. svolgono funzioni di vigilanza e controllo in ordine al corretto svolgimento delle procedure di iscrizione e identificazione.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, i servizi veterinari possono avvalersi delle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale) e delle guardie zoofile volontarie delle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato di cui all'art. 17 della legge regionale n. 43/1995, così come modificato dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90.

3. Tutti i soggetti di cui al comma 2, gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari che, nell'esercizio della loro professione o attività, vengano a conoscenza di cani non iscritti o non identificati ai sensi della legge regionale n. 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano alla azienda U.S.L. competente sul territorio ove esercitano la loro attività, indicando le generalità e l'eventuale recapito telefonico del relativo responsabile.

4. I soggetti di cui al comma 3, qualora rinvenivano un cane vagante non identificato o non iscritto ai sensi della legge regionale n. 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano all'azienda U.S.L. competente sul territorio ove esercitano la loro attività.

5. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari liberi professionisti operanti ai sensi dell'art. 9 che rinvenivano un cane vagante già identificato con tatuaggio o trasponditore avvertono l'azienda U.S.L. cui si riferisce il codice identificativo e quest'ultima avvisa il responsabile dell'avvenuto ritrovamento o cattura dell'animale nonché del luogo ove si trova per essere ritirato.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, qualora il trasponditore impiantato risulti illeggibile o sia irreperibile la persona individuata in banca dati come responsabile, il cane viene considerato non identificato e, se non reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, è sottoposto a nuova identificazione.

Art. 11.

Sanzioni

1. Il medico veterinario libero professionista che, nel compimento delle operazioni di cui all'art. 9, ometta di trasmettere entro cinque giorni un esemplare della scheda anagrafica di cui all'art. 6, comma 2, alla azienda U.S.L. che ha fornito il trasponditore, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, a norma dell'art. 9, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'azienda U.S.L. provvede a dare comunicazione al comune in cui si è verificata l'infrazione.

3. Le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Restano validi i codici di anagrafe regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il cane già identificato con trasponditore alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponditore

ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta alla azienda U.S.L. la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'iscrizione compete esclusivamente all'azienda U.S.L. di residenza del responsabile.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 giugno 2004

MARTINI

ALLEGATO A
(articoli 2,7 e 12)

1) CARATTERISTICHE TECNICO - QUALITATIVE DELLA FORNITURA

I prodotti sono conformi, per quanto riguarda la struttura codice ed i protocolli di comunicazione del sistema, alla norma ISO standard 11784 e 11785 ISO, attualmente pubblicati sotto forma DIS-ISO riguardante la definizione degli standards di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDX-B + HDX).

I microchips sono, conformi alla norma ISO 11784 con la specifica precisazione di microchips a 15 cifre, indispensabili per contenere il codice ISO (FDX-B).

La conformità dei prodotti è certificata mediante dichiarazione rilasciata dall'organismo competente (ISO) o da altra autorità da esso riconosciuta; in via alternativa tale conformità è attestata mediante contrassegno ufficialmente riconosciuto (targhetta di plastica o adesiva) sulla strumentazione fornita.

Ogni fornitura è accompagnata da un supporto magnetico (floppy disk) contenente un file che raccolga e indichi tutti i codici dei trasponditori forniti, affinché sia possibile caricare tutti i dati su di un server centrale.

Ogni fornitore fornisce evidenza del percorso di fornitura, atta a garantire una tracciabilità a tempo indefinito.

2. CARATTERISTICHE DEI TRASPONDITORI E DEGLI INIETTORI/SIRINGHE

a) Le dimensioni dei trasponditori non superano mm. 14 (con tolleranza +1- mm. 1) di lunghezza e mm. 2,1 di diametro (con tolleranza +1- mm. 0,1).

b) Il materiale di rivestimento esterno è perfettamente biocompatibile.

c) Il trasponditore è dotato di dispositivo antimigrazione.

d) La biocompatibilità del materiale con i tessuti animali è supportata da un'adeguata documentazione comprovante i risultati delle esperienze maturate sia durante prove sperimentali sia mediante prove di campo.

e) Il codice di identificazione contenuto nel trasponditore è costituito da un numero variabile di cifre in combinazione casuale, secondo le indicazioni previste dallo standard definizione.

f) Il produttore assicura, sia con apposita certificazione che attraverso un appropriato sistema di controllo, che il codice di ciascun chip pre-programmato è unico, irripetibile ed immodificabile cosicché non sia possibile attribuire a due o più animali un medesimo codice di identificazione e sia pertanto munito di codice costruttore.

g) A ciascun trasponditore è allegato un apposito iniettore/siringa, in confezione sterile monouso (blister o altro idoneo involucro), fornito di ago indolore, sterile e pronto all'uso; l'ago portatore del trasponditore fa corpo unico con l'iniettore.

h) La confezione comprende almeno quattro etichette adesive con il codice anagrafico del trasponditore.

i) Le dimensioni dell'ago dell'iniettore/siringa, non superano i 35 mm, di lunghezza e i 2,5 mm di diametro esterno (non superiore comunque al calibro 12G).

3) CARATTERISTICHE DEI LETTORI

a) Frequenza funzionamento ISO 134,2Hz o comunque ISO o compatibile;

b) Display 16 caratteri;

c) Distanza lettura minimo 10 cm;

d) Accesso seriale programmabile;

e) RS 232 Port compatibile

04R0451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2004, n. 34/R.

Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 9 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) che all'art. 15 prevede che la Regione approvi uno o più regolamenti di attuazione della legge medesima;

Richiamato l'art. 23 della suddetta legge che rinvia a regolamento la definizione della tipologia delle spese relative alla attività di soccorso dei enti locali per le quali sono ammessi gli interventi finanziari di concorso della Regione;

Visto, inoltre, l'art. 30 della legge regionale n. 67/2003 che rinvia a regolamento la disciplina dell'utilizzo del fondo di rotazione regionale già parte dei comuni, nonché i casi in cui i comuni economicamente più svantaggiati possono essere esentati dalla restituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004 con la quale è stata approvato il regolamento di attuazione, di cui al testo vigente degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 67/2003, concernente disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso.

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), disciplina le tipologie di spesa relative all'attività di soccorso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 67/2003.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di realizzazione degli interventi finanziari della Regione:

a) per le attività di soccorso nel caso di eventi di rilevanza regionale;

b) per le attività di soccorso e per gli interventi di ricostruzione e ripristino nel caso di eventi di rilevanza locale.

3. Per le attività di cui al comma 2, lettera *b)* il presente regolamento disciplina:

a) il contributo annuale alle province previsto dall'art. 23, comma 3 della legge regionale n. 67/2003;

b) il fondo regionale di rotazione istituito dall'art. 30 della legge regionale n. 67/2003;

c) il contributo a fondo perduto conseguente l'esonero dall'obbligo di restituzione, previsto dal medesimo art. 30, comma 5, della legge regionale n. 67/2003 per i comuni economicamente più svantaggiati.

Art. 2.

Spese relative all'attività di soccorso

1. Sono relative all'attività di soccorso le spese finalizzate a:

a) assistenza alla popolazione;

b) primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita;

c) impiego delle organizzazioni del volontariato.

2. Sono altresì relative alla attività di soccorso le spese aventi ad oggetto gli interventi per eliminare o ridurre situazioni di grave rischio per la pubblica incolumità, derivanti dagli eventi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 67/2003, ivi compresa l'installazione di strumenti di monitoraggio finalizzata alla revoca di provvedimenti di evacuazione adottati in emergenza.

Art. 3.

Assistenza alla popolazione

1. L'assistenza alla popolazione si attua tramite:

a) la messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee e la fornitura di generi alimentari e di prima necessità;

b) la concessione di contributi per la successiva autonoma sistemazione in caso di persistenza della situazione di evacuazione;

c) primi interventi volti a garantire adeguate condizioni igienico sanitarie della popolazione, con esclusione degli interventi di ripristino della rete dei servizi pubblici.

Art. 4.

Primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita

1. Il primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita si attua attraverso:

a) la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l'esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili;

b) la prima stabilizzazione di smottamenti e di altri dissesti, finalizzata alla riapertura della viabilità di accesso a centri abitati in condizioni di isolamento a seguito dell'evento, ovvero ad evitare l'adozione di provvedimenti di evacuazione;

c) le operazioni di primo sgombero di macerie o altro materiale dalla rete viaria o da altre aree pubbliche o ad uso pubblico, finalizzate all'immediata riattivazione della circolazione o ad evitare rischi per la popolazione;

d) l'esecuzione di opere provvisorie su edifici pubblici o altri manufatti pubblici distrutti o resi pericolanti dall'evento.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* rientrano nell'ambito delle attività di soccorso esclusivamente ove attivati e conclusi nell'ambito della situazione di emergenza e nei limiti strettamente necessari alle finalità ivi indicate; al di fuori di tali casi sono considerati interventi di ripristino e ricostruzione.

Art. 5.

Impiego delle organizzazioni del volontariato

1. L'impiego delle organizzazioni di volontariato costituisce attività di soccorso ove finalizzato ad assicurare l'assistenza alla popolazione, nonché le attività di monitoraggio e presidio in caso di allertamento per eventi meteorologici intensi.

Capo II

INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI

Sezione I

NORME COMUNI

Art. 6.

Comuni economicamente più svantaggiati

1. Ai fini degli interventi finanziari regionali di cui al presente capo, sono considerati economicamente più svantaggiati i comuni che presentano tutti i seguenti requisiti:

- a) popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti;
- b) entrate tributarie pro capite inferiore a euro 300,00;
- c) rapporto tra le entrate tributarie pro capite e la consistenza finale dei debiti complessivi pro capite pari o inferiore a un quinto.

2. Sono altresì considerati economicamente più svantaggiati i comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti che, indipendentemente dal valore delle entrate tributarie pro capite di cui al comma 1, lettera b), presentano entrambi i seguenti requisiti:

- a) rapporto tra le entrate tributarie pro capite e la consistenza finale dei debiti complessivi pro capite pari o inferiore a un terzo;
- b) indice di intensità morfometrica del territorio, pari o superiore al valore identificativo della montagna, elaborato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) sulla base dei parametri attinenti l'intensità di rilievo, l'altitudine e la pendenza.

3. I requisiti finanziari di cui ai commi 1 e 2 sono accertati sulla base dei valori medi risultanti dai certificati di conto consuntivo trasmessi alla Regione nell'ultimo triennio antecedente alla data di richiesta del finanziamento.

Art. 7.

Forme associate

1. Nei casi in cui gli interventi di soccorso di cui all'art. 2 siano realizzati in forma associata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 67/2003, i contributi di cui agli articoli 11 e 13 sono erogati in favore degli enti responsabili della gestione associata, in conformità a quanto previsto a tale fine nelle convenzioni stipulate per la costituzione della stessa.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi ed alla relativa misura, si tiene conto delle caratteristiche del comune colpito dagli eventi nell'ambito del quale gli interventi sono stati realizzati.

Art. 8.

Limiti massimi di importo dei contributi regionali

1. In relazione alle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, limiti massimi di importo dei contributi regionali.

Art. 9.

Spese dirette della Regione

1. Ove necessario per improrogabili esigenze connesse alle attività di soccorso di competenza regionale, il dirigente competente in base all'ordinamento interno può disporre spese in economia a valere su aperture di credito, autorizzate ai sensi delle vigenti normative, anche a trattativa diretta, nel limite massimo di importo fissato per tali spese dalla normativa regionale vigente in materia di attività contrattuale.

Sezione II

CONCORSO ALLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI
IN CASO DI EVENTI DI RILEVANZA REGIONALE

Art. 10.

Misura del concorso regionale

1. Nei casi in cui è dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 67/2003, la Regione, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, provvede alla copertura delle spese disposte dagli enti locali ai sensi dell'art. 2 nelle seguenti misure:

- a) fino al 100 per cento delle spese correnti;
- b) fino al 50 per cento delle spese di investimento.

2. Nell'ambito dei comuni di cui all'art. 6, la percentuale del contributo di cui al comma 1, lettera b), è così elevata:

- a) comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti fino all'80 per cento;
- b) comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti fino al 60 per cento.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla dichiarazione, di emergenza regionale, individua con propria deliberazione la misura percentuale del contributo e gli enti locali coinvolti dall'evento, per i quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, e li ammette a contributo previa verifica della conformità delle pesi alle tipologie di cui all'art. 2.

Sezione III

CONCORSO ALLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI
IN CASO DI EVENTI DI RILEVANZA LOCALE

Art. 11.

Contributo annuale alle province

1. Il contributo annuale alle province previsto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 67/2003 è destinato alla copertura, in concorso con le province medesime e gli enti locali interessati, delle spese relative alle attività di soccorso di cui all'art. 2 sostenute dai comuni e dalle stesse province per assicurare il supporto ai comuni. Il contributo è utilizzato prioritariamente a favore dei comuni di cui all'art. 6.

2. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento, il contributo è assegnato alle province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni e per il restante 30 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni economicamente svantaggiati. A decorrere dal quarto anno il contributo è assegnato alle province per il 40 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni, per il 30 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni economicamente svantaggiati e, per il restante 30 per cento, in base all'incidenza degli eventi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 67/2003 e dei relativi danni avvenuti nel triennio precedente in ciascun ambito provinciale.

3. Il contributo, che può essere assegnato anche in quote semestrali, è erogato su richiesta delle singole province sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta.

4. Le province disciplinano con proprio regolamento l'accesso al contributo da parte dei comuni.

Art. 12.

Fondo regionale di rotazione

1. Possono accedere al fondo regionale di rotazione istituito ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 67/2003 i comuni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) popolazione fino a 10.000 abitanti;
- b) popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti e un rapporto tra entrate tributarie pro-capite e consistenza finale dei debiti complessivi pro-capite pari o inferiore a un terzo, accertato sulla base dei valori medi risultanti dai certificati di conto consuntivo trasmessi alla Regione nell'ultimo triennio antecedente alla data della richiesta del finanziamento.

2. Tramite il fondo di rotazione sono concesse anticipazioni per il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di spese di investimento relative:

- a) ad interventi di soccorso di cui all'art. 2;
- b) ad interventi urgenti di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi di rilevanza locale.

3. L'accesso al fondo avviene su domanda del comune, cui è allegata una relazione dettagliata relativa all'evento, ai danni prodotti e all'intervento da finanziare.

4. Con il provvedimento di ammissione al fondo sono determinati i tempi e le modalità di restituzione delle anticipazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 67/2003.

5. L'accesso al fondo è revocato e gli importi erogati devono essere conseguentemente restituiti nei seguenti casi:

- a) utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle per le quali sono state concesse;
- b) mancata realizzazione degli interventi finanziati.

6. La giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per la presentazione della domanda e la elaborazione della relazione da allegare alla stessa, nonché per la relativa verifica da parte dei competenti uffici regionali.

Art. 13.

Contributo a fondo perduto

1. Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 12, comma 2, i comuni di cui all'art. 6 possono beneficiare di contributi a fondo perduto che la giunta regionale, in base alle risorse disponibili, determina ogni sei mesi salvo che gli interventi non abbiano carattere di indifferibilità.

2. La misura del contributo è stabilita con riferimento alle fasce di popolazione sotto indicate nelle seguenti misure percentuali massime rispetto all'importo ammesso a contributo ed effettivamente impiegato:

- a) fino a 2.000 abitanti fino all'80 per cento
- b) tra 2.001 e 5.000 abitanti fino al 30 per cento
- c) tra 5.001 e 10.000 abitanti fino al 50 per cento

3. I comuni che versano in condizioni di dissesto finanziario possono usufruire del contributo nella misura del 100 per cento degli importi ammessi ed impiegati.

4. Per l'accesso al contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 3, 5 e 6.

Capo III

NORME FINALI

Art. 14.

Attività istruttorie

1. Per la gestione degli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento la giunta regionale può stipulare accordi con le province, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Art. 15.

Procedimenti in corso

1. I procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Regione ha già disposto l'accesso al fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 2 marzo 1988, n. 14 (Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità. Nuove disposizioni ed abrogazione della legge regionale n. 65/1977), sono conclusi secondo le disposizioni vigenti alla data del relativo avvio.

2. I procedimenti relativi agli eventi dichiarati di tipo *b)* ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) per gli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi secondo le disposizioni vigenti alla data del relativo avvio.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. Nelle more della approvazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 67/2003, gli oneri relativi alla attivazione delle organizzazioni di volontariato sono a carico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

2. Sino all'adozione dei regolamenti provinciali di cui all'art. 11, comma 4, per l'accesso ai contributi da parte dei comuni si applicano le modalità stabilite con apposita deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 giugno 2004

MARTINI

04R0452

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2004, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006. Legge finanziaria 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 14 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2004-2006 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

Ricorso al mercato

1. Per l'anno 2004 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato in termini di competenza, in 117.175.500,00 euro.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in 114.175.500,00 euro ed in 37.175.500,00 euro.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

Modificazione all'art. 39 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11

1. L'ultimo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, è così sostituito «L'ufficio competente comunica al contraente l'ammontare delle spese contrattuali poste a suo carico. Il versamento delle suddette spese sull'apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo in ogni caso il dovuto conguaglio».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4.

Fondo consortile società TRE A a r.l.

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, di cui alla tabella C allegata alla presente legge per un importo di 206.500,00 euro, iscritta nella Unità previsionale di base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 «Attività istituzionali» (cap. 7819/2480), è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

Art. 5.

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani

1. Ai sensi del comma 9, dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella B allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 6.

Disposizioni per gli enti dipendenti

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella C.

2. La disposizione di cui all'art. 14 si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 7.

Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

1. Ai sensi del comma 6, dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di euro 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella C.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 8.

Finanziamento di programmi comunitari

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di 2.064.491,37 euro per l'anno 2004, di 7.174.793,00 euro per l'anno 2005 e di 7.556.685,00 euro per l'anno 2006.

Art. 9.

Finanziamento progetto interregionale Young e Safe

1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 20.658,27 euro per il cofinanziamento del progetto interregionale Young e Safe con imputazione alla U.P.B. 08.1.013 (cap. 5686) denominata «Informazione e tutela dei consumatori».

Art. 10.

Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996

1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 431.331,00 euro per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996 con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (Cap. 7824/198020).

Art. 11.

Cofinanziamento regionale del programma relativo ai contratti di quartiere 2 - Legge 8 febbraio 2001, n. 21

1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, la quota di euro 1.000.000,00, iscritta alla U.P.B. 03.2.005 (cap. 7030) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al cofinanziamento regionale del programma relativo ai «contratti di quartiere 2».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, sono soppresse le lettere a), e), f) e g).

2. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e), f) g), h) ed i) si fa fronte con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale 2003 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.007 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore del Sistema museale regionale».

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 13.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B*, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella *C* allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati; ai sensi del comma 3, dell'art. 30 della legge regionale n. 13/2000, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella *D* allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 14.

Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione del comma 3, dell'art. 82 della legge regionale n. 13/2000.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2004 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2004 e per gli anni 2005 e 2006 nel bilancio pluriennale 2004/2006.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 aprile 2004

MONELLI

(*Omissis*).

04R0427

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 0 0 9 *

€ **0,77**